

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 79)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASSANO, MACAGGI, LOMBARI e PERRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1963

Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari
e farmacisti ospedalieri

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 30 giugno 1963 è venuta a scadere la legge 23 giugno 1961, n. 532, che prorogava le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri inizialmente emanate con la legge 10 marzo 1955, n. 87.

È ben noto che con quelle disposizioni transitorie si era inteso adeguare alle nuove esigenze la situazione imposta dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, che regola la disciplina dei concorsi ospedalieri, in attesa delle nuove disposizioni che il Parlamento

avrebbe dovuto emanare a riforma della predetta legge.

Poichè la passata legislatura si è conclusa senza avere provveduto, viene presentato il seguente disegno di legge, il quale ripete integralmente le disposizioni transitorie testè scadute. Ciò si ritiene necessario poichè, in assenza di nuove norme, sono ritornate in vigore le disposizioni del citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, concordemente riconosciute non rispondenti alle necessità attuali.

DISEGNO DI LEGGE**—**
Articolo unico.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri contenute nella legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni, sono richiamate in vigore, con decorrenza dal 1° luglio 1963, sino al 31 dicembre 1963.